

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale

Roma, 1 aprile 2016

Circolare n. 15/2016

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Tesseramento nelle società sportive di minori stranieri residenti in Italia.*

La Legge 20 gennaio 2016, n. 12, ha regolamentato il tesseramento dei minori stranieri residenti in Italia nelle società sportive sulla base del seguente testo:

Articolo 1.

1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.



Avuto riguardo a tale previsione legislativa, la normativa federale in materia, pubblicata a pag. 30 del Vademecum 2015/16, viene integrata come di seguito precisato:

7) GIOCATORI DI CITTADINANZA SPORTIVA ITALIANA

Gli atleti e le atlete di nazionalità non italiana che non siano mai stati tesserati presso alcuna Federazione estera e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) essere nati in Italia (producendo all'atto del tesseramento apposito certificato anagrafico) ed essere stati tesserati in Italia per almeno due anni sportivi con lo status di "residente in Italia e mai tesserato all'estero"

b) essere stati tesserati in Italia per almeno quattro anni sportivi con lo status di "residente in Italia e mai tesserato all'estero"

possono richiedere il tesseramento come giocatore di "cittadinanza sportiva italiana", che è parificato al tesseramento "italiano".

c) essere residenti in Italia almeno dal compimento del decimo anno di età (producendo all'atto del tesseramento apposito certificato anagrafico)

Ferma restando l'applicazione delle suddette disposizioni per ogni "primo tesseramento" nel corso del corrente anno sportivo e fino al termine ultimo di tesseramento del 30 aprile 2016, le società che abbiano già tra i propri tesserati soggetti che rispondono ai requisiti della lettera c), possono, comunque entro il 30 aprile p.v., formulare richiesta di adeguamento della modalità di tesseramento quale "giocatore di cittadinanza sportiva italiana".

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Adriano Ruocco

